

All'Ufficio Commercio
Del Comune di Misinto
Piazza Pietro Mosca, n. 9
20020 MISINTO

LETTERA RACCOMANDATA

(almeno 15 gg. prima della data di inizio della vendita)

Oggetto: Comunicazione di effettuazione di **vendita di liquidazione** (art. 15, comma 2 D. Lgs. 114/98 e art. 2 della L.R. 22/00, L.R. 29/04 e succ. m. e i.).

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente nel Comune di _____ Provincia di _____
in Via/Piazza _____ Codice Fiscale _____

in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa n. _____ rilasciata in data _____ ovvero in attività a seguito della comunicazione in data _____ per la vendita dei prodotti compresi nel settore alimentare , non alimentare

per conto proprio

P.Iva: _____

quale rappresentante della Società _____
con sede in _____ Via _____

C.F. : _____ P.Iva: _____

ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. Lgs. 114/98 e degli artt. 2 e 5 della Legge Regionale n. 22/00, L.R. 29/04 e succ. m. e i.

COMUNICA

che intende effettuare una "vendita di liquidazione"

In merito, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste:

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:

► che la vendita suddetta verrà effettuata:

dal giorno ____, **mese** _____ (compreso), **al giorno** _____, **mese** _____ (compreso),
per una durata complessiva di giorni _____ (in lettere) nei locali posti in
Via/Piazza _____, n. _____ a seguito di:

N.B. : Nel caso di vendite di cui alle lettere a) e b) il titolare dell'attività, per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita in liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali.

Allega:

Per cessazione dell'attività commerciale – lettera a):

- Copia della comunicazione di cessazione dell'attività

Per trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda – lettera b);

- Copia atto registrato che attesti l'avvenuto trasferimento in gestione o cessione di proprietà di azienda; è facoltà dell'esercente di produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione

Per trasferimento dell'azienda in altro locale – lettera c);

- Copia della comunicazione di trasferimento

Per trasformazione o rinnovo dei locali – lettera d);

- Copia delle comunicazioni, autorizzazioni o concessioni previste dalle leggi edilizie.
- Dettagliata descrizione della natura effettiva dell'intervento (solo per le operazioni di rinnovo di minore entità quali ad esempio la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione di arredi, la riparazione o sostituzione di impianti).

Data, _____

Firma

Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Timbro della Ditta _____

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

I dati riportati sulla presente modulistica saranno trattati e resi accessibili nei limiti e con le modalità previste dal D. Lgs. del 30.06.2003, n. 196.

Legge Regionale n. 22 (stralcio) (modificata dalla L.R. 29/04)

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

2-bis Le disposizioni della presente legge e quelle vigenti in materia di orari e di aperture domenicali e festive si applicano alle attività di vendita al dettaglio ed alle attività in cui la vendita è presente anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.

Art. 2 (stralcio)

Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di:
 - a) cessazione dell'attività commerciale;
 - b) **trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda;**
 - c) trasferimento dell'azienda in altro locale;
 - d) trasformazione o rinnovo dei locali.
2. Tutte le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, salvo quanto disposto dal comma 5.
3. Le vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono essere effettuate per la durata massima di tredici settimane.
4. Le vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettera d) possono essere effettuate per la durata massima di sei settimane e **per una sola volta in ciascun anno solare.**
5. Le vendite di liquidazione per la trasformazione o il rinnovo dei locali, sempre liberamente praticabili nei mesi di febbraio e agosto, non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti le vendite di cui all'art. 3, nonché in ogni caso, dal 25 novembre al 31 dicembre. L'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria.
6. La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti.
7. Non è consentita l'effettuazione delle vendite di liquidazione nell'ipotesi di cessione dell'azienda, nei casi in cui la cessione avvenga tra aziende controllate o collegate, quali definite dall'articolo 2359 del Codice Civile.
8. L'operatore commerciale che intende effettuare una vendita di liquidazione è tenuto a darne comunicazione al comune ove ha sede l'esercizio, tramite lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data di inizio.
9. Tutte, le comunicazioni di effettuazione di vendita di liquidazione devono indicare:
 - a) l'ubicazione dei locali in cui è effettuata la vendita;
 - b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
 - c) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche con indicazione della quantità delle stesse

10. Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per cessazione di attività devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita; nel caso di vendite di liquidazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il titolare dell'attività, per un periodo di almeno sei mesi successivi alla liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali.
11. **Le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per il trasferimento in gestione o la cessione in proprietà d'azienda devono indicare, o recare accluso in copia, l'atto registrato che attesti l'avvenuto trasferimento. E' facoltà dell'esercente di produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione.**
12. Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasferimento in altro locale devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione al trasferimento per le medie e le grandi strutture di vendita.
13. Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, delle comunicazioni, autorizzazioni o concessioni previste dalle leggi edilizie.
14. Per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione di impianti, la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell'intervento.
15. Le comunicazioni di cui ai commi 13 e 14 devono, in ogni caso, indicare esattamente il periodo di chiusura di cui al comma 5.
16. Nei casi previsti al comma 1, lettera a, b) e c) le autorizzazioni o abilitazioni dell'attività di vendita al dettaglio mantengono la loro validità per la durata delle vendite di liquidazione e comunque non oltre il termine di cui al comma 3.
17. E' vietata l'effettuazione di vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
18. Dall'inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell'esercizio di vendita merci del genere di quelle offerte in vendita in liquidazione, siano esse acquistate o acquistate ad altro titolo, anche in conto deposito.

Art. 5 (Stralcio)

Informazione e tutela del consumatore

1. **Nelle vendite straordinarie è esposto obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.**
1-bis **E' facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso, nel rispetto dei commi 4 e 5.**
1-ter **E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 1-bis.**
2. I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
3. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono contenere gli estremi delle comunicazioni al comune quando previste dalla presente legge.
4. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono indicare la durata esatta della vendita stessa.
5. L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita.
6. L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.